

COMMITTENTE

AMM.NE COMUNALE DI VILLAVERDE

VIA INDIPENDENZA, 3 - 09090 VILLAVERDE (OR)

REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA SOCIO SANITARIA

COMUNE DI VILLA VERDE

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

SCHEMA DI CONTRATTO

Allegato

F

Scala

Data

SETTEMBRE 2018

Revisioni

NOVEMBRE 2018

Progettista

Ing. MASSIMO ABIS

Sede legale: via Emilio Lussu n.26 - 09092 ARBOREA (OR)

Studio professionale: via Dei Carriolanti n. 25d - 09092 - ARBOREA (OR)

Tel./Fax: 0783 800591 - Cell: 347 2810939 - E-mail: ing.maxabis@libero.it

IL SINDACO

Dott. Agr. Sandro Marchi

IL RUP

Geom. Basilio Pusceddu

COMUNE DI VILLA VERDE

	COMUNE DI VILLA VERDE	PROVINCIA DI ORISTANO
	REPUBBLICA ITALIANA	
	SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO	
	“REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA SOCIO SANITARIA”	
	Importo a base d'appalto € 243.000,00 (Euro Duecentoquarantatremila/00), di cui € 236.000,00	
	(Euro Duecentotrentaseimila/00) per lavori soggetti a ribasso d'asta e € 7.000,00 (Euro	
	Settemila/00) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.	
	Importo netto di aggiudicazione comprensivo degli oneri per la sicurezza € _____.	
	L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, alle ore _____.	
	In Villa Verde, presso la Segreteria Comunale.	
	Avanti a me Dr. _____, Segretario Comunale, autorizzato a rogare atti	
	nella forma pubblica Amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 17 comma 68	
	della legge 15.05.1997, n° 127, si sono costituiti i Sigg.:	
	- Da una parte _____, nato _____ il _____, residente in _____ via	
	_____, responsabile dell'area tecnica di questo Comune, il quale con il presente	
	atto agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale di Villa Verde, C.F./P.IVA	

	- Dall'altra il Sig. _____, nato a _____, il _____, elettivamente	
	domiciliato per gli effetti della presente stipula in questa Casa Comunale, e di fatto residente in	
	_____, via _____, il quale mi dichiara di agire in questo atto, in qualità di legale	
	rappresentante dell'Impresa _____, con sede in _____ via	
	_____ n.____ - P.IVA _____, più avanti detta solo “Impresa	
	Aggiudicataria”, assuntrice dei lavori in oggetto, come risulta dalla determinazione del	
	Responsabile dell'Area Tecnica n.____ del _____.____, materialmente non allegata, ma che le	
	parti mi dichiarano di conoscere.	
	1	

	- Le parti, come sopra anagraficamente identificate, sono a me personalmente note e, per loro	
	dichiarazione, capaci e giuridicamente idonee ad obbligarsi e di comune accordo e con il mio	
	consenso, rinunciando all'intervento dei testimoni per la formazione del presente atto.	
	PREMESSO	
	che con atto G.C. n. __ del __. __. ____, è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di	
	“REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA SOCIO SANITARIA”, redatto	
	dall'Ing. Massimo Abis, dell'importo complessivo di € 300.000,00 (Euro Trecentomila/00), di	
	cui € 236.000,00 (Euro Duecentotrentaseimila/00) per lavori soggetti a ribasso d'asta e €	
	7.000,00 (Euro Settemila/00) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e €	
	57.000,00 (Euro Cinquantasettemila/00) per somme a disposizione dell'amministrazione, da	
	realizzarsi con finanziamento _____;	
	- che come risulta dalla Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. ____ del	
	__. __. ____, i lavori sono stati affidati, a seguito di _____, all'Impresa	
	_____, per l'importo di € _____ (diconsi	
	Euro _____) - oltre all'IVA con aliquota di legge 10 %.	
	Che la sopra costituita Impresa, ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza	
	fideiussoria n° _____ della Compagnia di Assicurazioni _____.	
	- Che si è stabilito di addivenire alla stipula del presente contratto nella forma pubblica	
	amministrativa.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente premessa	
	narrativa, dichiarandola per ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente contratto,	
	convengono e stipulano quanto segue:	
	TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART.1 Oggetto del contratto	
	2	

	1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto	
	dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni	
	di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati	
	ART. 2 Capitolato speciale d'appalto	
	1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e	
	inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal	
	capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole	
	grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che vengono	
	richiamati, anche se non materialmente allegati.	
	2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il	
	computo metrico estimativo e l'analisi dei prezzi allegati al progetto.	
	3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento	
	negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi	
	unitari delle stesse singole lavorazioni, se non limitatamente a quanto previsto dall'articolo	
	11 del presente contratto.	
	ART. 3 Valore del Contratto	
	1. L'importo contrattuale ammonta a Euro (diconsi euro	
	), di cui:	
	a) Euro (diconsi euro) per lavori veri e propri;	
	b) Euro 7.000,00 (diconsi euro Settemila/00) per l'attuazione dei piani di sicurezza.	
	2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.	
	3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" e l'importo contrattuale resta fisso e	
	invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna	
	successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di	
	detti lavori.	
	3	

	ART. 4 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere	
	1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con	
	D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Terralba, Via	
	Bacelli n.1, presso il la casa comunale.	
	2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore	
	dell'appaltatore saranno effettuati mediante mandato di pagamento intestato alla ditta.	
	3. Ai sensi dell'art. 4 del capitolato generale d'appalto, se l'appaltatore che non conduce i	
	lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e	
	deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e	
	morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del	
	contratto.	
	4. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo	
	rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei	
	lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante	
	dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.	
	5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai	
	commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione	
	appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.	
	TITOLO II RAPPORTI TRA LE PARTI	
	ART. 5 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori	
	1. L'Amm.ne deve procedere alla consegna di tutti i lavori entro 45 giorni dalla data di	
	stipulazione del contratto.	
	2. Il tempo utile per ultimare i lavori in appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e	
	decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.	
	ART. 6 Penale per i ritardi	
	4	

	1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni	
	giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate	
	nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 0,5 per mille	
	dell'importo contrattuale, corrispondente a Euro (......);	
	2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità	
	previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo	
	nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel	
	rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in	
	proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può	
	superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno	
	all'appaltatore.	
	ART. 7 Sospensioni o riprese dei lavori	
	1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori,	
	ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza	
	maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la	
	realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere	
	alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP	
	per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra	
	cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della	
	sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine	
	contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le	
	cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.	
	2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione	
	indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di	
	avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate	
	5	

		affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.	
	3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun		
	compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di		
	tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori		
	stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la		
	risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha		
	diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre		
	i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. Le		
	contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di		
	decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni		
	inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;		
	qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve		
	farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del		
	tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.		
	4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel		
	termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata		
	con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito		
	all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori,		
	entro trenta giorni dal suo ricevimento.		
	5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i		
	lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel		
	termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni		
	totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle		
	esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla		
	base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. Con la ripresa dei lavori sospesi		
	6		

	parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza	
	dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per	
	dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori,	
	indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma,	
	l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro	
	il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà	
	prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da	
	regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel	
	quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione	
	parziale, le opere sospese.	
	6. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute	
	a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile	
	del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.	
	ART. 8 Oneri a carico dell'appaltatore	
	1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto,	
	quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.	
	2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:	
	a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri; b) il trasporto di qualsiasi	
	materiale o mezzo d'opera; c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre	
	all'esecuzione piena e perfetta dei lavori; d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni,	
	capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al	
	compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;	
	e) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del	
	certificato di regolare esecuzione.	
	3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere, e ha obbligo di	
	7	

	osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.	
	4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,	
	abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle	
	opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico	
	avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con	
	l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a	
	quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.	
	5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e	
	la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del	
	direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave	
	negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o	
	dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella	
	somministrazione o nell'impiego dei materiali.	
	6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 27.	
	ART. 9 Contabilizzazione dei lavori	
	1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.	
	2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui	
	il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota	
	relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote	
	percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da	
	valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un	
	riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza	
	contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando, la	
	percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e	
	rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto al lavoro a corpo.	
	8	

	3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se	
	l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i	
	brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali	
	devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.	
	4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si	
	procede secondo le relative speciali disposizioni.	
	5. Gli oneri per la sicurezza, sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con	
	la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e	
	non oggetto dell'offerta in sede di gara.	
	ART. 10 Invariabilità del corrispettivo	
	1. I prezzi per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso	
	offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto	
	suo rischio e sono fissi ed invariabili.	
	2. E' esclusa ogni forma di revisione prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo	
	comma, del codice civile.	
	3. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono	
	essere valutate, sulla base dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome	
	territorialmente competenti, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al	
	prezzo originario e comunque in misura pari alla metà, a condizione che non apportino	
	modifiche che abbiano l'effetto di alterare la natura generale del contratto.	
	ART. 11 Variazione al progetto e al corrispettivo	
	1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere	
	autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui	
	il RUP dipende e possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei	
	casi contemplati dalla norme sui LL.PP.	
	9	

	2. Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti	
	attuativi, nonché agli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.	
	3. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori	
	per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di	
	danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente	
	l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti	
	per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento	
	dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro	
	economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.	
	4. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in	
	corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene,	
	per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase	
	progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la	
	salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le	
	varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.	
	5. Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo	
	che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza	
	necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di	
	sotto di entrambi i seguenti valori:	
	a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti;	
	b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori	
	ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del	
	contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore	
	complessivo netto delle successive modifiche.	
	6. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o	
	10	

	una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto,	
	può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto	
	originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.	
	7. La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del	
	Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e	
	delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori,	
	fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori	
	medesimi.	
	8. Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme	
	previste dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	
	9. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite	
	categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non	
	risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di	
	nuovi prezzi. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in	
	diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7,	
	solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in	
	misura pari alla metà.	
	ART. 12 Pagamento in acconto e pagamenti in saldo	
	1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell'appalto	
	verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere	
	all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.	
	2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria	
	bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse	
	legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il	
	cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie	
	11	

	autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative	
	autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai	
	requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La	
	garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli	
	intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.	
	385. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei	
	lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni	
	appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se	
	l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.	
	Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di	
	erogazione della anticipazione.	
	3. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo	
	credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro	
	40.000,00 (Euro quarantamila/00)	
	4. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il	
	documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al	
	rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016	
	e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità	
	contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei	
	soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione	
	appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza	
	per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei	
	lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta	
	dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione	
	finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di	
	12	

	verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.	
5.	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.	
	Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.	
6.	In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.	
7.	I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.	
8.	Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e	
	13	

	s.m.i.	
	9. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.	
	10.10. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.	
	ART. 13 Ritardi nei pagamenti	
	1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, trovano applicazione le norme vigenti all'atto della stipula del contratto.	
	2. In caso di ritardato pagamento da parte della stazione appaltante, trova applicazione il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal Decreto legislativo n. 192/2012.	
	ART. 14 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione	
	1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.	
	2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.	
	3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.	
	4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la	
	14	

	difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione	
	appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione,	
	trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.	
	5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita	
	manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione,	
	esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante	
	richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.	
	ART. 15 Risoluzione del contratto	
	1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le	
	procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle	
	seguenti condizioni sono soddisfatte:	
	a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova	
	procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;	
	b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del	
	Codice in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei	
	requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti	
	esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comporti per l'amministrazione	
	aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei	
	costi, ovvero siano intervenute circostanze impreviste e imprevedibili per	
	l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore ma sono state superate le	
	soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento a modifiche non sostanziali	
	sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi	
	dell'articolo 106, comma 1, lettera e); con riferimento alle modifiche dovute a causa di	
	errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la	
	realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al	
	15	

	comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106 ;	
	c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle	
	situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per	
	quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto	
	riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di	
	appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori	
	speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e	
	terzo periodo;	
	d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave	
	violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia	
	dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una	
	sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.	
	2. Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:	
	a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di	
	qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;	
	b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone	
	l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi	
	antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di	
	condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e	
	s.m.i..	
	3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato,	
	accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore,	
	tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del	
	procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,	
	indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto	
	16	

		all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore,	
		assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie	
		controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le	
		predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto,	
		la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il	
		contratto.	
	4.	Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle	
		previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del	
		contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere	
		inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il	
		termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora	
		l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il	
		pagamento delle penali.	
	5.	Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle	
		prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli	
		oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.	
	6.	Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante	
		l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero	
		delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa	
		stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione	
		appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.	
		ART. 16 Controversie	
	1.	Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile	
		del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori	
		e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante,	
		17	

	entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di	
	accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato	
	entro sessanta giorni.	
	2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del	
	contendere.	
	3. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che	
	non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,	
	sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio e per	
	materia.	
	TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI	
	ART. 17 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.	
	Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad	
	applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro	
	(C.C.N.L.) per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi	
	locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono detti	
	lavori. In alternativa, l'impresa artigiana potrà soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad	
	applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per gli operai dipendenti delle	
	imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in	
	cui si svolgono detti lavori. Ove non siano stati localmente stipulati predetti contratti	
	integrativi per le imprese artigiane, queste si obbligano ad applicare il locale contratto	
	integrativo stipulato per i lavori delle industrie edili, le clausole di questo prevalendo su	
	eventuali clausole incompatibili del C.C.N.L. dei lavoratori delle imprese edili artigiane.	
	L'impresa si obbliga ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di	
	accantonamento inerenti alle Casse Edili ed Enti Scuola Artigiani, se ed in quanto costituiti ed	
	operanti a norma della contrattazione collettiva di categoria. L'impresa è responsabile, in	
	18	

	rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli	
	eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il	
	contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia	
	autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente, e ciò senza	
	pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. In caso di inottemperanza ai suddetti	
	obblighi accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro e	
	dalle Casse Edili, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso,	
	anche agli uffici predetti, la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui	
	pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del	
	pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a	
	garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme	
	accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti	
	siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti citati,	
	l'impresa non può apporre eccezioni alla stazione appaltante, ne ha diritto a risarcimento	
	danni.	
	ART. 18 Obblighi in materia di assunzione obbligatoria	
	Le parti danno atto che l'appaltatore dichiara di non essere assoggettato agli obblighi di	
	assunzione obbligatoria di cui alla legge n° 68/1999, in quanto impresa con meno di 15	
	dipendenti.	
	ART. 19 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere	
	1. L'appaltatore, deve depositare presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di	
	sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità	
	nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di	
	dettaglio del piano di sicurezza.	
	2. Il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il piano operativo di sicurezza formano	
	19	

	parte integrante del presente contratto d'appalto anche se non formalmente allegati.	
	3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.	
	4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.	
	ART. 20 Subappalto	
	1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.	
	L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.	
	2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:	
	a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;	
	b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;	
	c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.	
	3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.	
	20	

	ART. 21 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva	
	1. 1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha	
	prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante	
	polizza in data..... rilasciata	
	da..... per l'importo di Euro.....pari	
	al..... per cento dell'importo del presente contratto.	
	2. Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del	
	beneficio della riduzione del _____ dell'importo garantito.	
	3. Nel caso si verificano inadempimenti contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la	
	Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente,	
	fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di	
	risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro _____ giorni dalla richiesta	
	del Responsabile del procedimento.	
	4. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016	
	e s.m.i.	
	ART. 22 Responsabilità verso terzi e assicurazioni	
	1. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per	
	quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse	
	arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse,	
	sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in	
	relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione sino alla data di	
	emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero	
	 stipulata in data rilasciata da	
	2. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi,	
	nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del	
	21	

	D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.con polizza numero, stipulata in data	
	, rilasciata dalla, per un massimale di	
	TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI	
	ART. 23 Documenti che fanno parte del contratto	
	Fanno parte del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al	
	medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti: il capitolato	
	generale d'appalto approvato con D.M. LL.PP. 145/2000; il capitolato speciale d'appalto; gli	
	elaborati grafici progettuali; l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2, 3 e 4	
	del presente contratto; il piano operativo di sicurezza previsto dall'articolo 19 del presente	
	contratto. L'amministrazione, ai sensi dell'art. 50 L.R. 7 agosto 2007 n. 5 si ritiene esonerata	
	dall'obbligo di allegare al contratto tali documenti ed elaborati, in quanto richiamati	
	espressamente, e li conserva agli atti, unitamente al contratto, regolarmente sottoscritti dalle	
	parti.	
	Art. 24 Richiamo alle norme legislative e regolamentari	
	Si ritengono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni	
	vigenti in materia e in particolare la D.Lgs 50/16, il regolamento approvato con D.P.R. 207/10	
	nelle parti ancora vigenti, le linee guida i regolamenti attuativi vigenti alla data di stipula del	
	contratto.	
	Art. 25 Cessione dei crediti	
	Si applicano al presente contratto le disposizioni di cui alla legge 52/91.	
	Art. 26 Tracciabilità dei flussi finanziari	
	Per quanto prescritto dall'art. 3 della L. 136/2010 l'impresa ha l'obbligo della tracciabilità dei	
	flussi finanziari, pena risoluzione del contratto. Qualora le transazioni vengono eseguite senza	
	avvalersi delle banche o di Poste Italiane S.p.A. l'Impresa ha altresì l'obbligo di imporre tali	
	clausole, a pena di nullità assoluta e in aggiunta alle sanzioni amministrative previste, anche	
	22	

		nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontratti della filiera.	
		Art. 27 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale	
	1.	Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.	
	2.	Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.	
	3.	Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131.	
	4.	L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € _____.	
		Art. 28 Trattamento dei dati personali	
		Il Comune di Terralba, ai sensi del D.lgs. 196/03, informa l'appaltatore che tratterrà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati dei quali prendono visione, confermano l'esattezza e lo firmano in modalità elettronica, assieme agli atti citati e non materialmente allegati.	
		Scritto a macchina elettronica su pagine _____ fin qui.	
		Visto e firmato	
		Il rappresentante della stazione appaltante	L'appaltatore
		Geom. Basilio Pusceddu	Sig. _____
		23	

[illegible]

Indice per Argomenti

ART.1 Oggetto del contratto

ART. 2 Capitolato speciale d'appalto

ART. 3 Valore del Contratto

ART. 4 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

ART. 5 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

ART. 6 Penale per i ritardi

ART. 7 Sospensioni o riprese dei lavori

ART. 8 Oneri a carico dell'appaltatore

ART. 9 Contabilizzazione dei lavori

ART. 10 Invariabilità del corrispettivo

ART. 11 Variazione al progetto e al corrispettivo

ART. 12 Pagamento in acconto e pagamenti in saldo

ART. 13 Ritardi nei pagamenti

ART. 14 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

ART. 15 Risoluzione del contratto

ART. 16 Controversie

ART. 17 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

ART. 18 Obblighi in materia di assunzione obbligatoria

ART. 19 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

ART. 20 Subappalto

ART. 21 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

ART. 22 Responsabilità verso terzi e assicurazioni

ART. 23 Documenti che fanno parte del contratto

ART. 24 Richiamo alle norme legislative e regolamentari

